SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1549 B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 26 maggio 1966 modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 aprile 1967 (V. Stampato n. 3211)

> presentato dal Ministro degli Affari Esteri (FANFANI)

di concerto col Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)

e col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 aprile 1967

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Bulgaria per il regolamento del contenzioso finanziario, con Scambio di Note, concluso a Sofia il 26 giugno 1965

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Bulgaria per il regolamento del contenzioso finanziario, concluso a Sofia il 26 giugno 1965.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

_ 2 _

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 8 dell'Accordo stesso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, corrisponderà ai titolari di beni indicati nelle liste A e B dell'Accordo, gli indennizzi, risultanti dalle singole valutazioni che, nei limiti della somma globale stabilita all'articolo 1 lettera a) dell'Accordo stesso, e sulla scorta dei dati acquisiti presso le Autorità bulgare, saranno effettuate dall'Ufficio tecnico erariale di Roma. Ugualmente potranno essere rimborsate agli aventi diritto le somme in deposito indicate nella lista C dell'Accordo.

Art. 4.

Le somme corrisposte dal Governo bulgaro a norma dell'articolo 1 dell'Accordo saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge si provvede con le disponibilità del capitolo n. 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 relativo al pagamento degli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.